



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'
(Città Metropolitana di Napoli)
Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 37 del 21-07-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di Luglio, alle ore 19:30 presso Sala Consiliare convocato dal Presidente, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

<i>Componente</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
D'AMORA GIOSUE' CARLO MARIA ANTONIO	X	
ABAGNALE SOFIA	X	
ELEFANTE AGOSTINO	X	
LIONE FIORAVANTE	X	
ORAZZO PIETRO	X	
CASCONE ANTONELLA LAURA		X
CASCONE CATELLO	X	
ALFANO FABIANA	X	
GARGIULO GIUSEPPE		X
GIORDANO FILOMENA		X
D'AMORA GIOSUE	X	
CALABRESE PASQUALE	X	
ZAMBRANO MARILENA	X DA REMOTO	
ELEFANTE CARMELA		X
FILOSA SALVATORE	X	
CANNAVACCIUOLO SALVATORE	X	
SCARICO FRANCESCO	X DA REMOTO	

Numero totale PRESENTI: 13 – DA REMOTO: Scarico Francesco e Zambrano Marilena - ASSENTI: 4 (Cascone Antonella Laura – Gargiulo Giuseppe – Giordano Filomena – Elefante Carmela) - Assiste all'adunanza,, il Segretario Generale Rosanna Sanzone che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la presidente Fabiana Alfano dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si dà atto che:

- alle ore 19,35 arriva, in presenza, il Consigliere Marilena Zambrano, ed il Consigliere Giuseppe Gargiulo – Presenti n. 14 – Assenti 3: Cascone Antonella Laura, Giordano Filomena ed Elefante Carmela –

alle ore 21.04 si allontana il Consigliere Lione – Presenti n. 13 Assenti 3: Cascone Antonella Laura, Giordano Filomena ed Elefante Carmela –

Alle ore 21,52, si collega da remoto il Consigliere Giordano Filomena – Presenti n. 14 – Assenti 3 (Cascone Antonella Laura, Lione Fioravante, Elefante Carmela) -

Alle ore 22.09 si allontana il Consigliere Sofia Abagnale – Presenti n. 13 – (Maggioranza 9 – Minoranza 4) -

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al n. 8 dell'ordine del giorno –

Relazione in merito il Consigliere Giosuè D'Amora.

Alle ore 22,12 si allontanano i Consiglieri Gargiulo e Cannavacciuolo – Presenti n. 11 –

Alle ore 22.18 rientra il Consigliere Gargiulo – Presenti n. 12 – (Minoranza 3 – Maggioranza 9).

Intervengono i Consiglieri Filosa e D'Amora che porge il proprio ringraziamento per il lavoro svolto dalla Commissione –

Interviene, a conclusione, il Sindaco.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente mette ai voti l'argomento di che trattasi.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026**, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Il parere recante prot. n. 13920 del 01/07/2026 reso dal Revisore dei Conti con verbale n. 54 del 30 Giugno 2026, alla presente proposta allegato per farne parte integrante;

Visto il seguente esito della votazione:

Presenti n. 12

All'unanimità di voti favorevoli espressi all'unanimità per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente, su conforme proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere e visto il seguente esito della votazione:

Visto il seguente esito della votazione:

Partecipanti alla seduta n. 12 componenti,

All'unanimità di voti favorevoli espressi all'unanimità per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Su proposta del Sig. Sindaco

Premesso che:

- l'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione, comunemente denominata "Rottamazione-quinquies";
- l'art. 10-quinquies del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, ha esteso la procedura di accesso e gestione della definizione agevolata anche ai carichi affidati dagli enti territoriali, a condizione che gli stessi enti, nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva e regolamentare, ne dispongano l'applicazione alle proprie entrate con le forme prescritte dalla legislazione vigente;
- la definizione agevolata riguarda i debiti tributari e patrimoniali risultanti dai carichi affidati dal Comune all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- rientrano nell'ambito applicativo anche i carichi già oggetto di precedenti definizioni agevolate per le quali si sia determinata l'inefficacia a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute;

Considerato che:

- l'adesione alla definizione agevolata consente al debitore di estinguere il debito mediante il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, delle spese per le procedure esecutive e dei diritti di notifica, con abbattimento di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio;
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle derivanti da violazioni del Codice della Strada, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, ivi comprese le maggiorazioni di cui all'art. 27 della Legge n. 689/1981, gli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 e l'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la misura non determina rinuncia alla quota capitale del credito comunale, ma incide sugli accessori del credito, favorendo l'incasso di somme di difficile esazione e spesso risalenti nel tempo;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa ADER pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza, le prime cinque rate, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027; le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni solamente nel caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica rata oppure dell'ultima rata; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Rilevato che :

- l'adesione alla Rottamazione-quinquies non opera automaticamente per gli enti territoriali, ma richiede apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- la deliberazione consiliare deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e comunicata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo le modalità rese disponibili dalla stessa Agenzia;
- la deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
- la deliberazione deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Dato atto che:

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 2.307.992,54 **alla data del 30.06.2026;**
- a fronte dei carichi affidati all'Agenzia Entrate Riscossione, nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2023. L'Ente risulta aver conservato nel Rendiconto dell'anno 2025 i seguenti residui attivi, aggiornati alla data del 26/06/2026, a fronte dei quali risultano accantonati nel fondo Crediti di dubbia esigibilità i seguenti importi come da tabella che segue:

Risultanze carico Agenzia Entrate Riscossione

Anno/Carico	Entrata	Totale	Residui Attivi	FCDE
2012	Violazioni CDS	61.567,38	43.243,55	41.804,03
2016	Violazione CDS	67.678,47	18.445,77	17.820,68
Totale		129.245,85	61.689,32	59.624,71

- l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche tenuto conto dell'ammontare del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità già accantonato nel risultato di amministrazione
- gli effetti finanziari della presente deliberazione risultano sostenibili in relazione agli equilibri di bilancio dell'Ente, tenuto conto degli accantonamenti esistenti, della natura risalente dei crediti interessati e della possibilità di incasso di somme altrimenti caratterizzate da elevata difficoltà di riscossione;

Tenuto conto che solo con il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e che il medesimo agente provvederà a trasmettere, anche in via telematica, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione dei codici tributi per i quali è stato effettuato il versamento, per procedere ai conseguenti aggiornamenti delle scritture finanziarie e patrimoniali. corrispondenti alle quote scaricate;

Considerato inoltre che l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;

- ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori, permettendo la tempestività del pagamento dei fornitori;

Valutato, sulla base dei residui attivi conservati in bilancio e di quelli già stralciati, che l'eliminazione dei carichi che vengono abbuonati con il ricorso alla definizione agevolata, determinerebbe minori accertamenti in conto residui i quali trovano comunque in gran parte compensazione con il fondo crediti di dubbia esigibilità, determinando effetti finanziari sostenibili e compatibili con il mantenimento degli equilibri finanziari, anche tenuto conto della prevedibile articolazione temporale della registrazione dei minori accertamenti, in base al perfezionamento della definizione agevolata;

Considerato che l'ente, al fine di agevolare l'adempimento di somme in buona parte risalenti nel tempo, intende dare applicazione alla suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati all'agente della riscossione;

Ritenuto che:

- l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla normativa statale rappresenta un'opportunità concreta per incrementare il tasso di riscossione dei crediti comunali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, favorendo al contempo la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti;
- la misura consente di contemperare l'interesse pubblico al recupero delle entrate con l'esigenza di agevolare l'adempimento spontaneo da parte dei debitori, mediante l'eliminazione di sanzioni, interessi e altri oneri accessori;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare di comuni e province in materia di entrate;

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025, come integrata dall'art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 88/2026;

Visto l'articolo 10-quinquies, comma2, del decreto-legge 27 marzo2026, n.38, il quale stabilisce che: “

*I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo13, commi 15,15-ter,15-quater e15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n.214, all'articolo1, comma3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici” e successive modifiche intervenute con la conversione del D.L. n. 63/2026 ("decreto Carburanti ter"), che ha differito tale termine al **31 luglio 2026**, accogliendo le richieste formulate da ANCI e IFEL, che avevano evidenziato l'impossibilità per molti enti di rispettare il termine originario.*

Richiamato l'articolo 239, comma1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione economico-finanziaria rende pareri obbligatori sui regolamenti in materia di entrate;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di Revisione per il relativo parere ai sensi dell'art ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000;

Il Sindaco
Avv. Giosuè C.A.M. D'Amora

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- a) Di approvare, ai sensi dell'art. 10-quinquies del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, l'adesione del Comune di Santa Maria la Carità alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, c.d. "Rottamazione-quinquies".
- b) Di stabilire che la definizione agevolata si applica ai debiti tributari e patrimoniali risultanti dai carichi affidati dal Comune di Santa Maria la Carità all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
- c) Di dare atto che sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
- d) Di dare atto che, per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, alle maggiorazioni, agli interessi di mora e all'aggio spettante all'Agente della riscossione, secondo quanto previsto dalla normativa statale.
- e) Di dare atto che i contribuenti interessati potranno presentare dichiarazione di adesione esclusivamente con le modalità telematiche e nei termini stabiliti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- f) Di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario/Tributi l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'attuazione della presente deliberazione.
- g) Di demandare al medesimo Responsabile la ricognizione dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la verifica degli effetti sui residui attivi, sul Fondo crediti di dubbia esigibilità e sugli equilibri di bilancio, nonché il relativo monitoraggio nel corso dell'esercizio finanziario.
- h) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune, dando atto che la stessa acquista efficacia con detta pubblicazione.
- i) Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine previsto dalla normativa vigente e secondo le modalità rese disponibili dalla medesima Agenzia.
- j) Di trasmettere la presente deliberazione, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- k) Di incaricare gli uffici competenti di predisporre apposita informativa da pubblicare sul sito istituzionale del Comune, al fine di agevolare la conoscenza della misura da parte dei contribuenti.
- l) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta rinuncia alla quota capitale dei crediti comunali, ma esclusivamente l'applicazione della disciplina agevolativa prevista dalla normativa statale in relazione agli accessori del credito.
- m) Di dare atto che gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla definizione agevolata saranno contabilizzati secondo i principi contabili vigenti e saranno oggetto di monitoraggio in sede di salvaguardia degli equilibri e di riaccertamento ordinario dei residui.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione istruttoria del Sindaco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Premesso che:

- l'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione
- l'art. 10-quinquies del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, ha previsto l'estensione della predetta definizione agevolata ai carichi affidati dagli enti territoriali all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- la citata disposizione stabilisce che l'applicazione della definizione agevolata ai carichi degli enti territoriali è subordinata all'adozione di apposito provvedimento dell'ente creditore, secondo le forme previste dalla legislazione vigente;

Considerato che:

la definizione agevolata riguarda i debiti tributari e patrimoniali risultanti dai carichi affidati dal Comune all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

- sono esclusi dalla definizione i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- sono definibili anche i carichi già oggetto di precedenti procedure di definizione agevolata, qualora le stesse siano divenute inefficaci per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute;

- a seguito dell'adesione e dell'accoglimento della relativa dichiarazione, il debitore versa le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica, con abbattimento degli importi dovuti a titolo di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio;
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, comprese le maggiorazioni semestrali di cui all'art. 27 della Legge n. 689/1981, gli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 e l'aggio spettante all'Agente della riscossione;

Dato atto che:

- la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dovrà essere presentata dal debitore con modalità esclusivamente telematiche, secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- l'Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili;
- il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione o mediante rateizzazione, secondo le modalità, i termini e il numero massimo di rate previsti dalla normativa statale;
- in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento nei casi previsti dalla legge, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione;

Considerato inoltre che:

- l'adesione del Comune alla Rottamazione-quinquies consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo;
- la misura può determinare un effetto positivo sulla riscossione delle entrate comunali, anche con riferimento a carichi che presentano ridotta probabilità di incasso;
- l'adesione contribuisce alla riduzione del contenzioso e alla semplificazione della gestione amministrativa dei crediti pregressi;

RILEVATO che:

- a) dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro **2.307.992,54 alla data del 30.06.2026;**
- b) a fronte dei carichi affidati all'Agenzia Entrate Riscossione, nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2023 l'Ente risulta aver conservato nel Rendiconto dell'anno 2025 i seguenti residui attivi, aggiornati alla data del 26/06/2026, a fronte dei quali risultano accantonati nel fondo Crediti di dubbia esigibilità i seguenti importi come da tabella che segue:

Risultanze carico Agenzia Entrate Riscossione

Anno/Carico	Entrata	Totale	Residui Attivi	FCDE
2012	Violazioni CDS	61.567,38	43.243,55effetti finanziari	41.804,03
2016	Violazione CDS	67.678,47	18.445,77	17.820,68
Totale		129.245,85	61.689,32	59.624,71

- c) l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei residui attivi eliminati dal conto del bilancio ai sensi dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025, come integrata dall'art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 88/2026;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare degli enti locali sulle proprie entrate;
- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- il Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;
- il Documento Unico di Programmazione vigente;
- il Bilancio di previsione finanziario vigente;

Acquisito il parere n. 54/2026 assunto a protocollo generale dell'Ente con il n. 13920/2026 del 01/07/2026 dell'Organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- a) Di richiamare la premessa narrativa e la relazione istruttoria del Sindaco quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- b) Di approvare, ai sensi dell'art. 10-quinquies del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, l'adesione del Comune di Santa Maria la Carità alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, c.d. "Rottamazione-quinquies".
- c) Di stabilire che la definizione agevolata si applica ai debiti tributari e patrimoniali risultanti dai carichi affidati dal Comune di Santa Maria la Carità all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
- d) Di dare atto che sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
- e) Di dare atto che, per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, alle maggiorazioni, agli interessi di mora e all'aggio spettante all'Agente della riscossione, secondo quanto previsto dalla normativa statale.
- f) Di dare atto che i contribuenti interessati potranno presentare dichiarazione di adesione esclusivamente con le modalità telematiche e nei termini stabiliti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- g) Di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario/Tributi l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'attuazione della presente deliberazione.
- h) Di demandare al medesimo Responsabile la ricognizione dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la verifica degli effetti sui residui attivi, sul Fondo crediti di dubbia esigibilità e sugli equilibri di bilancio, nonché il relativo monitoraggio nel corso dell'esercizio finanziario.
- i) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune, dando atto che la stessa acquista efficacia con detta pubblicazione.
- j) Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine previsto dalla normativa vigente e secondo le modalità rese disponibili dalla medesima Agenzia.
- k) Di trasmettere la presente deliberazione, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- l) Di incaricare gli uffici competenti di predisporre apposita informativa da pubblicare sul sito istituzionale del Comune, al fine di agevolare la conoscenza della misura da parte dei contribuenti.
- m) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta rinuncia alla quota capitale dei crediti comunali, ma esclusivamente l'applicazione della disciplina agevolativa prevista dalla normativa statale in relazione agli accessori del credito.
- n) Di dare atto che gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla definizione agevolata saranno contabilizzati secondo i principi contabili vigenti e saranno oggetto di monitoraggio in sede di salvaguardia degli equilibri e di riaccertamento ordinario dei residui.

Deliberazione n. 37 DEL 21-07-2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
FABIANA ALFANO

Il Segretario
ROSANNA SANZONE

[☒] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

[☐] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
ROSANNA SANZONE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.